

Comune di San Giuseppe Vesuviano

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Elena d'Aosta N° 1 – Codice Fiscale 84002990632 - Partita IVA 01549271219
C.A.P. 80047 – Telefono 0818285234 – Fax 0815295021

Reg. Ordinanza n.116

Reg. Protocollo n.

ORDINANZA di divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che il Comando di Polizia Municipale ha riscontrato sul territorio comunale la presenza di numerosi edifici in stato di fatiscenza e/o di incuria, i quali possono arrecare pregiudizio alla qualità urbana ed a quella sociale della comunità civile;

CHE lo stato di abbandono e/o degrado degli immobili incide negativamente:

- sull'igiene e salute pubblica in quanto spesso i luoghi diventano rifugio di animali randagi oltre ad essere fonte di parassiti e di maleodore;
- sulla sicurezza urbana per l'utilizzo di essi come rifugi di fortuna di persone con grave pericolo per la privata e pubblica incolumità;

Atteso che per eliminare gli inconvenienti causati dalle condizioni succitate degli immobili è possibile attuare semplici ed immediati interventi quali la pulizia degli ambienti, degli spazi esterni e degli aggetti con la conseguente interclusione degli accessi;

Ritenuto di dover intervenire per eliminare l'inconveniente segnalato che genera pericolo per la pubblica e privata incolumità oltre a rischi igienico-sanitari;

VISTO:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- l'art. 16 della L. 21 novembre 1981, n.689 come modificato dall' art. 6 bis della L: 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.5.2008 n. 92;

Richiamato quanto disposto nella materia dal codice penale e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale

ORDINA

che sull'intero territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano è fatto divieto di tenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentire l'accesso di animali, di minori e di persone che utilizzano con l'intrusione gli stessi per ricoveri di fortuna;

DISPONE

che qualora i proprietari degli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado, non provvedano **entro 30 giorni** dall'assunzione di efficacia della presente ordinanza, ad intercludere gli accessi e le luci in modo tale da evitare intrusione, il Comune vi provvederà d'ufficio secondo le procedure di legge con totale addebito al proprietario delle spese sostenute per l'intervento,

in caso di inadempienza l'Ufficio competente provvederà alla adozione di atti per il singolo immobile con l'applicazione di ogni sanzione di legge,

che la presente ordinanza assume efficacia a far data **dal 1 gennaio 2012**, e che venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio con l'inserimento sul sito web dell'Ente,

che la stessa, per l'esecuzione, venga inviata al Responsabile dell'Area Tecnica, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di P.S. e alle competenti strutture della A.S.L., ciascuno per quanto di propria competenza.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA